

CAPITOLO SECONDO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La Costituzione. Principi ispiratori della normativa vigente.

A soli otto anni dall’entrata in vigore del primo libro del codice civile, e a cinque dalla codificazione del 1942, le diverse forze politiche elaborarono, tramite l’Assemblea Costituente, un modello di società italiana nel quale lo Stato si prendeva carico dei problemi incontrati dai singoli individui nella società primitiva e più intima, senza invaderne la primaria autonomia ed inserendo nella Costituzione principi relativi alla famiglia che non comparivano nella costituzione precedente (lo Statuto Albertino).

La portata dei principi accolti dalla Costituzione in materia di rapporti familiari è evidente già dall’analisi degli articoli 29, 30 e 31, nei quali rispettivamente, si riconosce alla famiglia una posizione di autonomia rispetto allo Stato (art.29 comma 1 << la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale >>), si introduce il principio della parità morale e giuridica dei coniugi (art.29 comma2 << Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare>>), si garantiscono i diritti dei figli e si stabiliscono provvidenze a favore dei minori in caso di incapacità dei genitori (art.30 comma2 << Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.>>), si pongono sul medesimo piano i diritti dei figli legittimi e i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio.¹

Le direttive della Costituzione si propongono di delineare un sistema nel quale al minore deve essere assicurata la massima assistenza, ed anche laddove i compiti che la famiglia assume ed esplica non vengano adempiuti, la Repubblica si assume l’onere di sostituirsi alla famiglia per tutelare i diritti e quindi l’intera personalità dei minori.

Il minore nella famiglia trova la prima formazione sociale ove si sviluppa e matura la sua personalità; e nella stessa famiglia gli debbono essere garantiti i diritti civili che la Costituzione prevede per ciascun cittadino.

¹ Bessone M., Alpa G., D’Angelo A., Ferrando G., Spallarossa M. R., *La famiglia nel nuovo diritto*, Zanichelli Editore, Bologna, 2002

Ci si deve innanzitutto chiedere cosa si intenda oggi per famiglia e la domanda non è affatto banale, poiché la lettura dell’articolo 29 Cost. non è più sufficiente per individuare i rapporti interpersonali in cui ravvisare una “famiglia”.

Oggi la famiglia legittima non è più soltanto la famiglia coniugale ovvero quella <<società naturale fondata sul matrimonio>>, poiché anche le unioni omosessuali, che trovano il loro assetto nella legge del 2016 sulle unioni civili, hanno proprio in questa legge la fonte della loro legittimità.

Ancora, il nuovo diritto di famiglia prende in considerazione anche le famiglie di fatto facendo riferimento alle norme sulle convivenze contenute nella citata legge sulle unioni civili.

In questo ampio quadro, che comprende le famiglie legittime e di fatto, si inseriscono le norme che regolano la gestione delle crisi che con tanta frequenza sorgono nei rapporti familiari.²

L’opera di adeguamento delle norme del codice civile e non solo ai principi della Costituzione, condotta dalla Corte Costituzionale, è stata assai intensa e prende l’avvio intorno agli anni Sessanta mostrando chiaramente un’idea di famiglia <<costituitasi con il matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai suoi figli legittimi >>, ovvero una famiglia nucleare fondata sul matrimonio e sui rapporti di sangue dei suoi membri.³

Successivamente la Corte perviene a modelli più aperti all’esigenza di assicurare, anche ai figli nati fuori dal matrimonio, una posizione giuridica il più possibile vicina a quella dei figli nati entro il matrimonio.

Molte disposizioni della Carta fondamentale riferite alla “persona” risultano applicabili sia al maggiorenne che al minore, come avviene per i diritti civili e per quelli sociali.

Del resto, se la soggettività giuridica appartiene ad ogni persona indipendentemente dal suo grado di sviluppo fisico e psichico e se titolarità ed esercizio sono inscindibili nelle situazioni esistenziali, allora anche al minore di età spetta l’esercizio delle libertà fondamentali.

Va riconosciuto alla Costituzione di aver contribuito a porre la parola fine alla fase storica che vedeva la persona minore di età come mera “risorsa per la collettività” ed a consacrare

² Tommaseo F., *Sui profili processuali della crisi della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017

³ Bessone M., Alpa G., D’Angelo A., Ferrando G., Spallarossa M. R., *La famiglia nel nuovo diritto*, Zanichelli Editore, Bologna, 2002

la piena parità del minore con gli altri cittadini, quanto alla titolarità di diritti sia *uti singulus*, che nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità.⁴

La riforma del diritto di famiglia del 1975 è uno tra i molti aspetti normativi di una realtà in progressivo sviluppo alla quale, il legislatore ordinario, nel quadro delle direttive offerte dalla Costituzione, cerca di dare compiuta disciplina. La riforma, infatti, si inserisce in una prospettiva assai ampia di revisione degli strumenti normativi della nuova realtà sociale e apporta importanti modificazioni al sistema di regole che delineano la condizione giuridica della donna, la posizione del minore, l’intervento del giudice nella dinamica dei rapporti familiari.

In questo contesto comincia ad accreditarsi un modello di famiglia diverso da quello della famiglia “nucleare”, ovvero, il modello della famiglia “grande”, nella quale sono ricompresi anche altri soggetti legati tra loro da vincoli di parentela o da rapporti di fatto.

Anche la posizione del minore, nell’ambito della famiglia viene rivalutata; al minore si guarda, oggi, considerandolo un soggetto destinatario di diritti che ne tutelino la posizione nella società, lo affranchino da forme di subordinazione, anche morale, non compatibili con lo sviluppo della sua personalità, ne sollecitino la formazione e l’educazione. Ma esiste, accanto a questa posizione individualistica, anche una dimensione “sociale” laddove la Repubblica si fa carico dei problemi assistenziali, qualora la famiglia non sia di per sé idonea o pronta ad assicurare al minore educazione, istruzione e mantenimento (art.31 Cost.).

La riforma, quindi, ha dato attuazione ai principi costituzionali riservando al minore una posizione di rilievo nella compagine familiare e individuando in molte occasioni, quale **criterio risolutivo di contrasti interni, l’interesse dei figli**. Purtroppo, con quanto si va affermando non si vuol dire che tutte le disposizioni della riforma, anche in attuazione del dettato costituzionale, siano vantaggiose per i minori; a questo proposito si possono richiamare proprio le norme che disciplinano l’adozione, le quali, non essendo ispirate a principi di tutela del minore bensì dei genitori adottivi, sono state oggetto della Relazione alla legge di riforma al fine di sottolineare l’esigenza di una complessiva revisione dell’adozione del minore.

Ad otto anni di distanza quella esigenza si è concretizzata nella legge n. 184 del 1983, ora modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che disciplina in maniera unitaria l’adozione del minore e prevede una regolamentazione per la prima volta organica dell’affidamento familiare e dell’adozione internazionale.

⁴A. Macrillò, *I diritti del minore e la tutela giurisdizionale*, l’Attualità del diritto, serie coordinata da Giuseppe Cassano, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015

La riforma dell’adozione ha inteso garantire, in modo più pieno rispetto al passato, il diritto del minore ad una famiglia in grado di prendersi cura di lui, di amarlo e di crescerlo. Sotto molti aspetti la riforma ha saputo interpretare le trasformazioni della famiglia nella società contemporanea e, pur mantenendo la famiglia legittima come modello normativo di riferimento, è ormai frequente la presa d’atto che nel tessuto sociale i “tipi di famiglia” risultano assai più numerosi ed in rapida evoluzione, basati a volte su vincoli giuridici ma non di coniugio, altre volte su rapporti di convivenza.

Di fronte all’incalzare di questi fenomeni anche il giurista più tradizionalista non può non notare come il perdurante riferimento che la legge civile fa alla famiglia legittima come prototipo dei rapporti familiari faccia apparire socialmente non aggiornata la riforma. È proprio grazie agli interventi della Corte Costituzionale che si dilatano i confini dei principi generali, come quello dell’interesse del minore, ben oltre quello che è il loro tradizionale campo di applicazione. Il terreno d’elezione di questo principio è quello dei rapporti tra genitori e figli, sia in costanza di convivenza, sia in occasione della separazione e del divorzio dei genitori, sia al momento dell’inserimento in una famiglia che sostituisca quella d’origine; esso impone ai genitori e al giudice di indirizzare le scelte educative al perseguimento dell’interesse del figlio con carattere di prevalenza rispetto ad altri interessi (in particolar modo quelli dei genitori) in concreto con esso confliggenti.

Nella situazione della dichiarazione giudiziale di paternità⁵ la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 274 c.c., nella parte in cui non prevede che nel giudizio di ammissibilità dell’azione il giudice debba valutare se l’accertamento giudiziale corrisponda o meno all’interesse del figlio. Ancora, la Corte ha dichiarato legittima la disciplina dell’adozione promossa dal curatore speciale nell’interesse del figlio minore di 16 anni, ma solo nella misura in cui il tribunale ritenga che l’esercizio dell’azione non contrasti con l’interesse del figlio, interesse da valutare anche in relazione alla possibilità di venir riconosciuto dal vero padre.⁶ Ecco allora che l’interesse del figlio vale a far sì che lo status giuridico di filiazione trovi fondamento in valori sociali di responsabilità, piuttosto che in una paternità biologicamente vera e, rimettendo in discussione il fondamento stesso dello status, sposta l’attenzione dalla verità genetica a valori spirituali e sociali di responsabilità.

7

Il preminente interesse del figlio, inoltre, giustifica l’intervento pubblico in quanto diretto a proteggere il minore da trascuratezze, abusi, abbandoni, conflitti, e quant’altro gli arrechi

⁵ Corte Cost. 20 luglio 1990, n. 341, Giust. Civ., 1990, I, 2485

⁶ Corte Cost. 27 novembre 1991, n. 429, Giur. it., 1992, I, 1, 385

⁷ Bessone M., Alpa G., D’Angelo A., Ferrando G., Spallarossa M. R., La famiglia nel nuovo diritto, Zanichelli Editore, Bologna, 2002

pregiudizio e dunque, per questo motivo, i poteri del giudice minorile e dei servizi sociali sono stati ampliati, sia dalla nuova legge sull’adozione, sia dalla legge che prevede misure contro la violenza nelle relazioni familiari.⁸ Tali poteri non devono essere intesi nella prospettiva della tradizionale funzione di controllo pubblico sulla sfera privata, ma piuttosto come poteri che trovano la loro ragion d’essere proprio nell’interesse individuale, quello del figlio, al compiuto svolgimento della sua personalità. Ovviamente anche questi poteri di intervento esigono il controllo sulle modalità concrete del loro esercizio, per evitare che, come ogni eccesso di tutela, si traducano nell’ingiustificata lesione di diritti e interessi meritevoli di protezione. I provvedimenti che il giudice può prendere in materia di adozione e affidamento vanno perciò principalmente intesi come orientati alla salvaguardia dei diritti del figlio e, fin quando possibile, al recupero delle relazioni familiari, nella prospettiva del superamento delle situazioni di disagio e di sostegno nello svolgimento delle responsabilità familiari.

2. Fonti del diritto internazionale

2.1 << Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo >> approvata dall’O.N.U. il 20-11-1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27-5-1991, n.179

L’art.10, primo comma, della Costituzione recita: <<l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute>>, di conseguenza, il diritto internazionale può essere considerato una fonte del diritto minorile capace di produrre norme immediatamente applicabili.

Tra le numerose fonti del diritto internazionale incidenti in vario modo sulla materia, alcune paiono direttamente richiamabili: innanzitutto la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata all’unanimità dall’assemblea dell’O.N.U. il 20 novembre del 1959 che sottolinea la necessità, per lo sviluppo armonioso della personalità, che il fanciullo cresca in un ambiente familiare idoneo. La dichiarazione dei diritti del fanciullo cui è seguita, nello stesso ambito, la Convenzione internazionale sui diritti del bambino, approvata dall’O.N.U. il 20 novembre del 1989, non aveva efficacia giuridicamente vincolante negli ordinamenti nazionali; essa costituiva tuttavia un’indicazione per ogni legislatore appartenente alla comunità internazionale ed un criterio ermeneutico non eludibile nel ricostruire principi

⁸ Bessone M., Alpa G., D’Angelo A., Ferrando G., Spallarossa M. R., La famiglia nel nuovo diritto, Zanichelli Editore, Bologna, 2002

generali, verso i quali orientare l’interpretazione delle norme interne. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino è stata ratificata dall’Italia e resa esecutiva con la legge del 27 maggio 1991, n. 179 e costituisce una sorta di statuto internazionale dei diritti dell’infanzia. Questo testo risente indubbiamente del mutato clima culturale affermatosi tra i giuristi, per i quali, ormai, il minore, non solo deve essere oggetto di protezione materiale, ma deve anche essere ascoltato e rispettato nelle sue opinioni e nelle affermazioni della sua personalità.⁹

La legge numero 179 del 1991 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo ha espressamente previsto che le norme ivi contenute trovino immediata applicazione nel diritto interno, se non contrastanti con questo, mentre le disposizioni già esistenti, se in contrasto con la Carta internazionale, saranno da ritenere abrogate; al contrario le disposizioni della Convenzione che prevedono una tutela del minore meno forte rispetto a quella sancita dal diritto interno non hanno efficacia alcuna. Il valore aggiunto della Carta del 1989 risiede nella completezza delle enunciazioni di principio in essa contenute e, soprattutto, nella piena vincolatività delle sue previsioni per gli Stati ratificanti che si accompagna al rispetto delle legislazioni nazionali laddove contengano disposizioni di favore nei confronti del minore. Uno dei principi cardine della convenzione è, infatti, racchiuso nell’articolo 41 secondo il quale nessuna disposizione della dichiarazione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa “che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta nella legislazione dello Stato parte, oppure nel diritto internazionale in vigore in quello Stato”.¹⁰

L’articolo 3 della Convenzione afferma: << in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, **l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente**>>. Il concetto di superiore interesse del minore, nonostante gli sforzi compiuti dalla dottrina, non appare chiaramente definito, al punto che non se ne perviene una definizione valida in ogni caso e in tutti gli ambiti del diritto minorile; certo è che l’interesse del minore si presenta necessariamente proiettato verso il futuro, trattandosi di una persona fisicamente e psicologicamente in fieri.¹¹ L’interesse deve essere valutato in primo luogo all’interno della famiglia, considerata luogo privilegiato idoneo a garantire lo sviluppo del bambino e perciò meritevole di tutela e garanzia.

⁹ DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4^a edizione, Presidente R. Sacco, UTET, Torino

¹⁰ A. Macrillò, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale, l’Attualità del diritto, serie coordinata da Giuseppe Cassano, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015

¹¹ A. Macrillò, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale, l’Attualità del diritto, serie coordinata da Giuseppe Cassano, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015

La convenzione interviene altresì in materia di adozione, come si evince dall’articolo 21¹² nel quale viene affermato che, qualunque sia la natura del provvedimento preso (adozione, affidamento familiare o presso un’istituzione) debba essere preservata l’identità etnica, religiosa e linguistica del minore; inoltre si preoccupa di invocare adeguate garanzie giuridiche a presidio del corretto svolgersi delle procedure di adozione internazionale, esprimendo una chiara preferenza per lo sviluppo di accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati.¹³

Secondo la Convenzione competono al minore tutti i diritti civili, che sono riconosciuti all’uomo, ed altresì, alcuni diritti sociali come la tutela del riposo ed allo svago, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Una serie di principi sono poi dedicati al rapporto famiglia-bambino, più precisamente, si legge nella Convenzione che il bambino deve essere protetto dalle discriminazioni nei confronti dei suoi genitori; che nel predisporre misure di protezione lo Stato deve tener conto dei diritti e doveri dei suoi genitori; che il bambino non può essere separato da essi contro la loro volontà, tranne che le autorità competenti riconoscano tale separazione come necessaria, nell’interesse del bambino; che le parti devono avere la possibilità di partecipare al procedimento ed esporre le proprie ragioni; che il bambino ha diritto a mantenere relazioni personali e contatti diretti con i genitori separati; che deve essere favorito il ricongiungimento familiare quando un membro della famiglia viva in uno Stato diverso; che entrambi i genitori hanno eguali responsabilità

¹² Convenzione sui diritti dei fanciulli, art. 21:

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

-vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

-riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

-vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

-adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

-perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

¹³ DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4ª edizione, Presidente R.Sacco, UTET, Torino

educative e lo Stato deve fornire un’assistenza adeguata ai genitori perché possano adempiere le proprie responsabilità.¹⁴

Gli articoli 43 e seguenti prevedono, invece, l’istituzione e il funzionamento di un organo di controllo che dovrebbe sovrintendere all’applicazione della Convenzione sui diritti del minore, ed al quale gli Stati dovrebbero indirizzare periodici rapporti.¹⁵

La Convenzione prevede in più punti l’utilizzo, per una migliore attuazione delle finalità in essa espresse, dello strumento della cooperazione internazionale da parte degli Stati parti. Nello stesso preambolo viene <<riconosciuta l’importanza della Cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo>>.

Sulla scia di quanto detto si può affermare che la Convenzione è destinata a costituire uno strumento essenziale, a carattere specifico, in questa materia, a tutela dei minori, anche e soprattutto di quelli che, in qualsiasi parte del mondo versano in condizioni di particolare disagio.

2.2 Altri atti internazionali dedicati ai temi dell’adozione. La <<Convenzione europea sull’adozione di minori>> firmata a Strasburgo il 27-4-1967 e ratificata dall’Italia con legge del 22-5-1974, n.357

Tra gli atti internazionali che più specificamente si dedicano al tema dell’adozione bisogna riferirsi, in primo luogo, alla <<Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, con particolare riferimento all’affidamento familiare e all’adozione nazionale ed internazionale>> firmata a New York il 3 dicembre del 1986.

La dichiarazione entra nel merito dei principi e delle garanzie che devono caratterizzare le procedure di affidamento e di adozione, in particolare, l’affidamento familiare deve essere preceduto da un giudizio di idoneità degli affidatari e deve inoltre essere preservato il principio dell’accordo con i genitori naturali, almeno per le decisioni di maggior rilievo riguardanti il minore affidato. Per quel che riguarda l’adozione la Dichiarazione richiede che vi sia una selezione accurata degli aspiranti adottanti; che l’adottato acquisisca a tutti gli effetti lo status di figlio legittimo e che l’adozione internazionale sia disposta solo quando non vi sia, come soddisfacente alternativa, la possibilità di un’adozione o un affidamento nazionali. Particolare attenzione è posta sulle necessarie precauzioni da prendere nelle

¹⁴ Moro C. A., Manuale di diritto minorile, Zanichelli editore, Bologna, 2014

¹⁵ Saule M., La Convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1994

procedure di adozione internazionale, soprattutto sotto il profilo del controllo sull’attività di eventuali intermediari e viene richiamata, infine, la necessità di preservare l’identità culturale e religiosa del fanciullo.¹⁶

La Dichiarazione rientra tra le principali norme internazionali di soft law, come tali, non giuridicamente vincolanti nel nostro come negli altri ordinamenti nazionali, ma tuttavia importanti in quanto assumono la funzione di canoni interpretativi di tutte le norme vigenti, affinché gli interessi del minore siano privilegiati e i suoi diritti sempre meglio garantiti.

Una posizione ben diversa caratterizza invece la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal consiglio d’Europa, entrata in vigore il 26 aprile del 1968 e ratificata dall’Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357 e sulla cui diretta efficacia nel nostro ordinamento non vi sono dubbi di fondo quanto, piuttosto, talune incertezze riguardanti la immediata vincolatività di certe sue affermazioni. Il terreno sul quale si muove la Convenzione è già quello, maggiormente puntuale, delle concrete garanzie nell’interesse del minore, destinato a divenire pienamente membro della nuova famiglia ed a perdere ogni legame con quella d’origine.¹⁷ Così, sotto il profilo degli effetti, è previsto che si instaurino tra adottante e adottato i reciproci diritti e doveri che sono propri della filiazione legittima, mentre viene meno ogni rapporto tra l’adottato e il proprio padre e la propria madre. La Convenzione, tuttavia, non prescrive alle singole legislazioni, per l’adozione dei minori, l’utilizzazione di un unico istituto che risponda ai caratteri normativi indicati, piuttosto l’articolo 24 consente, nell’ipotesi in cui più forme di adozione risultino disciplinate con riferimento ai minori, l’attribuzione ad una soltanto dei caratteri tipici di un’adozione legittimante. L’articolo 24 riconosce, infatti, agli Stati ratificanti, che non prevedono un unico istituto per l’adozione dei minori, la facoltà di applicare comunque ad uno soltanto alcune disposizioni. Il riferimento è relativo a quelle norme della Convenzione che attribuiscono all’adozione i caratteri tipici di un istituto con effetti legittimanti, così, in primo luogo si consente di evitare l’utilizzazione della disciplina relativa agli effetti con riferimento ad una ulteriore forma di adozione dei minori, permettendo in tal modo la sopravvivenza dei rapporti tra l’adottato e la famiglia di origine. Accanto a tali norme, di cui la Convenzione prevede venga evitata l’operatività, vi sono quelle che al contrario conservano la propria efficacia; si tratta di quelle disposizioni che, pur consentendo all’istituto tradizionale di conservare una propria autonoma fisionomia, attribuiscono alcuni caratteri significativi sotto il profilo delle sue finalità. È il caso, per esempio, dell’articolo 8¹⁸ che non consente all’autorità competente di pronunciare l’adozione se non

¹⁶ DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4ª edizione, Presidente R. Sacco, UTET, Torino

¹⁷ DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4ª edizione, Presidente R. Sacco, UTET, Torino

¹⁸ Articolo 8 della <<Convenzione europea sull’adozione dei minori>> del 1968:

abbia prima acquisito il convincimento che essa sia conforme all’interesse del minore e sia idonea a garantirgli un nucleo familiare stabile ed armonioso. O ancora, il caso dell’articolo 9¹⁹ che enumera una serie ampia di aspetti relativi sia all’adottante sia alla persona dell’adottato che devono essere oggetto di valutazione da parte di persone competenti.

La comunità internazionale si è mostrata sempre particolarmente sensibile nell’evidenziare che il soggetto in formazione ha dei diritti che gli ordinamenti devono non solo riconoscere ma anche garantire e promuovere; ciò, non solo attraverso dichiarazioni di principio che

1.l'autorità competente non deciderà un'adozione se non ha acquisito la certezza che l'adozione avvenga nello interesse del minore.

2.in ogni caso, l'autorità competente farà particolarmente attenzione a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso.

3.come regola generale, l'autorità competente non riterrà soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di età tra l'adottante e il minore sarà inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.

¹⁹ Articolo 9 della <<Convenzione europea sull’adozione dei minori>> del 1968:

1.l'autorità competente non deciderà un'adozione che dopo aver disposto adeguate indagini sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

2.le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere particolarmente sui seguenti fattori:

A) la personalità, la salute e la situazione economica dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare, nonché la sua attitudine ad allevare il minore;

B) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

C) i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il minore l'altro coniuge non si associa alla richiesta;

D) la reciproca compatibilità tra il minore e l'adottante e la durata del periodo durante il quale il minore é stato affidato all'adottante;

E) la personalità e la salute del minore e, salvo impedimento di legge, i precedenti del minore;

F) i sentimenti del minore circa l'adozione proposta;

G) ove occorra, la religione dell'adottante e la religione del minore.

3.tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla legge o abilitati a tale scopo da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della formazione ricevuta o della esperienza acquisita.

4.le disposizioni del presente articolo non pregiudicano minimamente il potere e l'obbligo dell'autorità competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno l'oggetto delle indagini, che essa riterrà utili al caso.

cercano di esplicitare quei fondamentali diritti umani riconosciuti dall’uomo e al cittadino, ma anche attraverso la stipulazione di Patti o Convenzioni tra Stati, per assicurare che i singoli ordinamenti interni garantiscano al minore, in vari settori, un’adeguata protezione e tutela.²⁰

3. Legge 4 maggio 1983, n. 184 <<Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori>> novellata dalla legge 28-3-2001, n.149 <<Diritto del minore ad una famiglia>>

L’attuale normativa in tema di adozione dei minori è costituita dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, la quale risulta radicalmente novellata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, in materia di adozione interna, e dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, con la quale l’Italia ha provveduto a dare esecuzione alla Convenzione de L’Aja del 1993 sulla cooperazione interstatuale nei procedimenti di adozione internazionale.

Lo scopo cui è orientata la disciplina dell’adozione dei minori è quello di assicurare ai fanciulli che ne siano sprovvisti un ambiente familiare idoneo, per tutto l’arco degli anni dello sviluppo psico-fisico, anche se lo status di filiazione non derivi dal rapporto biologico ma da un procedimento in prevalenza giurisdizionale e amministrativo.²¹ Va detto, però, che conserva piena rilevanza il principio, presente soprattutto nelle direttive del diritto internazionale, secondo il quale esiste una <<priorità del minore ad essere educato nell’ambito della propria famiglia di sangue>>; principio dal quale deriva la natura di *extrema ratio* dell’adozione, chiamata ad operare nel caso in cui la famiglia d’origine non sia in grado di prestare le cure necessarie alla prole, la quale, viene a trovarsi in stato di abbandono. Si afferma dunque il carattere residuale dell’istituto, come si evince anche dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 149/2001 che afferma: <<quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge>>. Alla luce di questi presupposti il comma 3, che prevede l’intervento dello Stato e degli enti locali in favore delle famiglie a rischio, non deve interpretarsi in maniera restrittiva poiché il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà è volto a favorire l’attuazione del diritto del minore a vivere e crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine.²² I commi 3 e 4 come anche il comma 2, sul sostegno ai nuclei familiari a rischio da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, rappresentano una novità rispetto alla

²⁰Moro C. A., Manuale di diritto minorile, Zanichelli editore, Bologna, 2014

²¹ DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4^o edizione, Presidente R. Sacco, UTET, Torino

²² Patti S., IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007

precedente legge n. 184/1993 il cui articolo 1 si limita ad affermare che << il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia>> (comma 1), << tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali >> (comma 2). L’articolo 1 della l. n. 149/2001, notevolmente ampliato e modificato, diventa il contenitore dei principi generali della disciplina, alla cui luce si dovrebbero interpretare tutte le successive norme della legge e valutare natura e caratteri dei diversi istituti.

Con la nuova legge riguardante l’adozione ciò che muta non è certo l’obiettivo perseguito prioritariamente dal legislatore ovvero dare al minore una famiglia idonea, bensì il concetto stesso di famiglia idonea all’adozione cui la legge fa riferimento. Ad essere mutato è soprattutto il clima culturale e, di conseguenza, le motivazioni consapevoli o inconsapevoli per le quali si giunge a proporre domanda di adozione; sono state infatti evidenziate nel primo capitolo le varie fasi storiche dell’istituto ponendo in luce come l’adozione in origine fosse diretta a soddisfare l’interesse dell’adottante alla trasmissione del nome e del patrimonio della famiglia; in una seconda fase l’adozione pareva ordinata a rispondere a finalità solidaristiche ed assistenziali per poi essere intesa, nella fase attuale, come strumento per tutelare l’interesse dal minore ad una famiglia.

Un motivo ricorrente della nuova normativa è il riferimento alle relazioni affettive, vale a dire che l’idoneità genitoriale non è vista solo in relazione all’adempimento dei doveri di mantenimento, educazione ed istruzione, ma deve sostanziarsi di potenzialità affettive. Proprio in merito a questo appare condivisibile la previsione che limita la discrezionalità del giudice, precisando che il minore, ove si accerti la sua capacità di discernimento, dovrà essere sentito anche se non ha ancora compiuto i quattordici anni, ovvero, l’età necessaria per l’audizione obbligatoria secondo la disciplina precedente.²³

L’attuale sistema legislativo prevede tre diversi modelli di intervento da attuare a tutela del minore che si trovi coinvolto in situazioni di disagio familiare; il primo modello è costituito dall’intervento dei servizi sociali a sostegno della famiglia di origine, da attuare quando non vi sia una inidoneità definitiva di questa ad occuparsi del minore; il secondo modello è costituito dall’affidamento familiare, disciplinato dal titolo I bis della legge sull’adozione, attuabile in situazioni di grave ma temporanea inidoneità della famiglia d’origine. Il terzo modello è costituito dal procedimento di adozione, da avviare nei casi in cui il bambino è privo di famiglia o nei casi in cui la famiglia pare essere gravemente e definitivamente inidonea ad allevare il minore.²⁴

²³ ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma

²⁴ DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4^a edizione, Presidente R. Sacco, UTET, Torino

Presupposto della dichiarazione di adottabilità del minore è lo stato di abbandono, ovvero una situazione di grave carenza nell’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti per legge a provvedere al minore, salvo il caso in cui tale stato sia dovuto a cause di forza maggiore di natura transitoria. Ai fini della dichiarazione di adottabilità, volendo valorizzare il legame tra il minore e la famiglia naturale, il Supremo Collegio richiede l’accertamento di un duplice presupposto, ovvero l’idoneità dei genitori biologici e l’esistenza del rapporto di causa-effetto tra l’incapacità dei primi e i danni gravi e irreversibili dei secondi, rilevandosi così l’esigenza di una valutazione globale dello stato del minore, in quanto titolare non soltanto del diritto a ricevere cure morali e materiali, ma anche del diritto ad uno sviluppo equilibrato e armonioso della sua personalità.²⁵

Rispetto a questa esigenza di valorizzazione del legame con la famiglia d’origine, sul piano processuale, la legge n. 149/2001 oltre a perseguire una semplificazione della procedura per lo stato di adottabilità, ha anche provveduto ad accrescere i presidi processuali ispirati al garantismo nei confronti della famiglia di origine del minore; rendendo, tra l’altro, obbligatoria l’assistenza legale degli interessati. È esclusa la possibilità di un’apertura del procedimento d’ufficio, sarà invece il procuratore della Repubblica presso il tribunale minorile a ricevere ogni segnalazione e, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, a chiedere al giudice di aprire la procedura di adottabilità.²⁶ Il minore, i genitori ed i parenti sono assistiti legalmente sin dall’inizio del procedimento, possono partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze, prendere visione e fare copia degli atti contenuti nel fascicolo riguardante il minore. In ogni fase del procedimento il tribunale può adottare ogni opportuno provvedimento a tutela del minore; i genitori o i parenti sono convocati dinanzi al presidente del tribunale o ad altro giudice delegato e l’autorità competente impartirà in quella sede, con decreto motivato, le prescrizioni idonee a garantire al minore assistenza morale, mantenimento ed istruzione. A conclusione dell’attività di indagine il tribunale per i minorenni dichiara il minore adottabile: quando i genitori o i parenti non si sono presentati; quando l’audizione dei familiari abbia confermato la persistenza della situazione di abbandono; quando le prescrizioni imposte siano rimaste inattuato. In due casi si perviene in maniera immediata alla dichiarazione dello stato di adottabilità ossia nel caso di assenza dei genitori e dei familiari obbligati oppure nel caso di mancato riconoscimento del minore da parte dei genitori naturali. Lo stato di adottabilità è disposto con sentenza, la quale, sospende la potestà dei genitori naturali sul minore ed è seguita dalla nomina eventuale di un tutore e dall’adozione dei provvedimenti necessari.

²⁵ Patti S., IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007

²⁶ ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma

La condizione di adottabilità cessa per adozione, per il raggiungimento della maggiore età del minore o per revoca, che deve escludersi quando sia in corso l’affidamento preadottivo.²⁷

Di rilievo, sempre sul piano processuale, è la modifica del regime delle impugnazioni contro la sentenza che decide lo stato di adottabilità o l’archiviazione del procedimento, da esperire ora davanti alla Corte d’appello, con la conseguente eliminazione delle tre fasi di merito previste dalla legge n. 184/1983 (decreto di adottabilità, opposizione davanti al medesimo tribunale, impugnazione davanti alla Corte d’appello). La novella dell’art.17 ha portato invece alla ricorribilità per Cassazione per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. ed all’applicazione, anche del secondo comma dello stesso articolo, ponendosi come una innovazione riconducibile al disegno di costruzione del procedimento di adozione come “giusto processo”.²⁸

Quanto ai profili sostanziali dell’adozione di minori, se nulla viene modificato in ordine ai requisiti oggettivi, notevoli mutamenti si rinvengono riguarda ai requisiti soggettivi degli adottanti. La riformulazione dell’articolo 6, ad esempio, si è resa necessaria con le ripetute dichiarazioni di illegittimità costituzionale della legge numero 184 del 1983 nella parte in cui vietava, senza accordare al giudice alcun potere discrezionale derogativo in ipotesi particolari ed eccezionali, l’adozione di uno o più minori quando l’età, anche di uno solo degli adottanti, superasse di più di quarant’anni l’età dell’adottando o non sussistesse tra l’età dell’adottante e quella dell’adottando il divario minimo di 18 anni.²⁹ Del resto, le sentenze della Corte Costituzionale non richiedevano necessariamente un ampliamento dei limiti di età per gli adottanti, piuttosto, nell’interesse reale e concreto del minore, sostenevano la necessità di prescindere dai limiti stabiliti dalla norma.³⁰ Ora, con la riformulazione dell’articolo 6 da parte del legislatore, il differenziale di età viene normativamente esteso sino a 45 anni, inoltre, questo stesso limite potrà ulteriormente essere derogato qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Viene poi introdotta una espressa deroga di legge riguardante uno degli adottanti, il quale, potrà avere sino a cinquantacinque anni di differenza con l’adottato se l’altro adottante sia invece entro i limiti di età previsti dalla legge. Si prescinde dai requisiti di età anche quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli adottanti.³¹ Un’altra questione relativa

²⁷ Patti S., IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007

²⁸ DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4^a edizione, Presidente R.Sacco, UTET, Torino

²⁹ DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4^a edizione, Presidente R.Sacco, UTET, Torino

³⁰ ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma

³¹ DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4^a edizione, Presidente R.Sacco, UTET, Torino

ai requisiti degli adottanti e allo stesso tempo a quella della riformulazione dell’art. 6 è il requisito dell’unione coniugale. Infatti, prima della riforma era stata posta la questione della legittimità costituzionale dell’art.6 legge 184/1983, nella parte in cui non permetteva di dare rilevanza, nei confronti dei coniugi che chiedevano di adottare prima di 3 anni dal matrimonio, alla precedente convivenza *more uxorio*. La soluzione ora accolta dal legislatore sembra essere il frutto di una accorta mediazione tra le opposte impostazioni culturali perché, per un verso, riafferma il valore giuridico del matrimonio quale prerequisito necessario affinché si proceda alla valutazione sulla idoneità in concreto della coppia che aspira all’adozione di un minore, per altro verso, però, riconosce il valore positivo della stabilità del rapporto dimostrata anche dagli anni di convivenza precedenti al matrimonio.³² Ne discende che legittimati ad adottare sono i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, esclusi quelli tra i quali sia in corso un procedimento di separazione personale legale o di fatto e quelli il cui vincolo, di durata quanto meno triennale, abbia subito interruzioni dovute a separazione, anche di fatto; e che la convivenza di fatto di durata triennale, se stabile e continuativa, è ritenuta indicativa della ricorrenza di un rapporto stabile ed effettivo. È preclusa l’adozione legittimante ai soggetti singoli, ovvero non coniugati, salvo i casi espressamente disciplinati dal legislatore come il caso di morte o incapacità di uno degli adottanti e il caso di separazione tra gli adottanti.³³

Tutti coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni il quale dovrà accertare la ricorrenza dei requisiti di cui all’articolo 6.

Gli accertamenti, che devono concludersi nel termine prorogabile di 120 giorni, hanno ad oggetto l’idoneità educativa dei richiedenti, la situazione personale ed economica, lo stato di salute, l’ambiente familiare e le motivazioni degli aspiranti genitori. Prima di giungere alla dichiarazione di adozione del minore, il tribunale deve disporre l’affidamento preadottivo, previo ascolto degli ascendenti, del minore dodicenne o anche di età inferiore; il minore quattordicenne dovrà prestare espresso consenso alla coppia. La sorveglianza sul buon andamento dell’affidamento preadottivo spetta al tribunale per i minori che lo ha disposto, con la collaborazione dei servizi sociali e del giudice tutelare, ricorrendo, se necessario, all’audizione del minore e degli affidatari con eventuale assistenza psicologica. L’affidamento preadottivo può essere revocato in caso di difficoltà non superabili di convivenza tra il minore e i richiedenti.

Decorso un anno dall’affidamento preadottivo, ma il termine può essere prorogato nell’interesse del minore, il tribunale che ha dichiarato l’adottabilità verifica la sussistenza

³² DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, 4^o edizione, Presidente R.Sacco, UTET, Torino

³³ Patti S., IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007

delle condizioni richieste per legge, previo ascolto dei soggetti già sentiti in occasione dell’affidamento, a cui si aggiungono i figli dei richiedenti, il cui ascolto non è espressamente previsto nella fase precedente. In seguito all’adozione, il minore acquista lo status di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome; cessano irrevocabilmente i rapporti giuridici con la famiglia d’origine, ma non necessariamente i legami affettivi.

La dichiarazione di adozione non è revocabile.

Nel descrivere la disciplina dell’adozione appare opportuno, essendo l’elaborato diretto all’analisi dell’adozione in coppie omosessuali, un richiamo all’adozione in casi particolari, nella quale, come si dirà nel prossimo capitolo, sembrerebbe trovare una possibile sistemazione. L’adozione in casi particolari propone un’applicazione residuale della disciplina dell’adozione, essendo rigorosamente circoscritta a talune ipotesi tipiche, mentre l’idea del legislatore sembra quella di consentire uno sbocco a situazioni del tutto peculiari non suscettibili di essere ricondotte allo schema dei presupposti previsti per l’adozione nella generalità dei casi.³⁴

La disciplina dell’adozione in casi particolari, prevista dagli articoli 44 e seguenti, consente l’adozione anche a soggetti non coniugati ed anche in assenza della dichiarazione di adottabilità. I casi in cui l’adozione è ammessa sono quattro.

Il primo caso è quello dell’adozione di un minore orfano di entrambi i genitori da parte di un parente entro il sesto grado o di un altro soggetto con il quale ricorra un rapporto stabile e duraturo. Si è in tal modo stabilita una astratta prelazione a favore di persone non idonee a ricorrere all’adozione legittimante; mentre, per quanto riguarda la presenza di un rapporto stabile e duraturo, al quale la legge fa riferimento quando chi si occupa del minore si trovi al di fuori della cerchia parentale, questo deve essere verificato di volta in volta. Il secondo caso è quello dell’adozione del figlio del coniuge, un’ipotesi che dà rilevanza al rapporto che si sia instaurato con il figlio legittimo, naturale o adottivo del proprio coniuge e che non risulta riconducibile all’ipotesi della adozione di tipo legittimante proprio per l’assenza di uno stato di abbandono, per così dire bilaterale. L’esigenza, in questo caso, sembra quella di attribuire una veste giuridica a rapporti di fatto esistenti, soprattutto dopo l’introduzione del divorzio, che sembrano presupporre la presenza di un rapporto affettivo del minore con il coniuge del genitore connessa ad una situazione di convivenza. La potestà sia per quanto concerne la titolarità che il concreto esercizio spetta ad entrambi i genitori.

Il terzo caso è quello dell’adozione di un minore orfano e diversamente abile; mentre l’ultimo caso ricorre qualora venga constatata l’impossibilità di un affidamento preadottivo

³⁴ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma

del minore. In quest’ultimo caso sussistono i presupposti richiesti dell’adozione legittimante ma non si è realizzata la concreta possibilità dell’affidamento preadottivo, così, il legislatore ha ritenuto di rendere più ampio l’ambito delle possibili soluzioni, risultando di fatto estesa tale eventualità anche a chi non sia coniugato o presenti un’età più avanzata, o all’ipotesi in cui l’affidamento preadottivo sia stato avviato ma successivamente interrotto.

Per l’adozione in casi particolari si richiede l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottante; il rifiuto dell’assenso non appare superabile quando provenga dai genitori, o dal genitore, che esercitano la potestà. È richiesto inoltre il consenso dell’adottando quattordicenne, mentre, il minore di dodici anni deve essere sentito e così pure i soggetti infradodicesimi capaci di discernimento.

Competente alla pronuncia di adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore, dopo aver verificato l’esistenza delle circostanze di cui all’articolo 44 e la rispondenza dell’adozione al preminente interesse del minore. L’adozione è pronunciata con sentenza ed il minore e l’adottante possono revocare il proprio consenso fino a quando non si giunga alla decisione.

4. Legge 8 febbraio 2006, n. 54 << Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli >>

La riforma del 1975 e quella del divorzio hanno definito, in maniera assai più ampia rispetto al passato, la materia dell’affidamento e, più in generale, i rapporti tra genitori e figli in situazioni di crisi della coppia; ma è con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 che la materia è stata novellata in maniere incisiva. Obiettivo della novella è stato quello di promuovere un coinvolgimento ed una comune responsabilizzazione dei genitori nell’assolvimento dei compiti di cura ed educazione dei figli, anche successivamente e nonostante l’evento traumatico della disgregazione del nucleo familiare. L’intento del legislatore è stato, però, anche quello di uniformare una disciplina assai disomogenea sotto il profilo degli effetti della crisi familiare nei confronti dei figli, fino ad estendere l’applicabilità degli articoli 155 e seguenti del codice civile ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, nel senso della completa equiparazione tra le due categorie di filiazione.

L’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2006 n. 54 sostituisce integralmente l’articolo 155 c.c. regolando la posizione dei genitori separati riguardo all’adempimento dei doveri di mantenimento e di cura nei confronti dei figli che meglio si precisa nel secondo comma il quale introduce i nuovi articoli 155 bis, ter, quater, quinquies e sexies.³⁵ L’articolo 155,

³⁵ ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma

dunque, al primo comma afferma il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, al secondo comma riafferma il principio per cui ogni provvedimento relativo ai figli deve avere esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi.

Alla luce di questo criterio guida il legislatore esprime una netta preferenza per la modalità di affidamento condiviso, secondo una linea di favore verso la cosiddetta bigenitorialità che si afferma come diritto del minore fin dal momento della nascita e oltre l’evento della frattura del legame di coppia. Estende poi questo diritto del minore anche alla conservazione di <<rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>> (art. 155, 1^a co.), valorizzando anzitutto la stretta relazione affettiva esistente tra nonni e nipoti, anche se tale ultimo diritto rischia tuttavia di rimanere lettera morta di fronte alla carenza di strumenti idonei a consentirne la concreta attuazione.

L’affidamento condiviso dovrebbe servire da stimolo ad una maggiore responsabilizzazione dei genitori, invitati a stemperare le ragioni di conflitto in vista della ripresa di un sereno dialogo genitoriale, nell’esclusivo interesse dei figli; inoltre, l’affidamento condiviso non deve, assolutamente, essere inteso come una matematica ripartizione tra i genitori dei tempi di permanenza con il figlio, che il giudice deve determinare con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole.

Nella determinazione delle modalità di affidamento, il giudice <<prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori>>, volendosi sottolineare come sia da preferire la soluzione raggiunta dalla concorde volontà dei coniugi, rispetto a valutazioni esterne al concreto equilibrio della vita familiare.³⁶

Tuttavia, di fronte a contesti familiari caratterizzati da dinamiche altamente conflittuali, il giudice dovrà condurre un’attenta valutazione della situazione concreta e delle sue peculiarità, estendendo la sua indagine anche all’origine delle cause del dissidio all’interno della coppia, in modo da poter verificare se, in quella concreta situazione, l’affidamento condiviso finisca per compromettere l’equilibrio psicofisico del minore e, pertanto, sia preferibile un affidamento esclusivo, pur assicurando, per quanto possibile, la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore; oppure, in quella concreta situazione, sia preferibile, un affidamento condiviso disposto con i dovuti adattamenti, come ad esempio, la limitazione della condivisione delle responsabilità genitoriali alle decisioni di maggior interesse e la previsione di un esercizio separato della

³⁶ Patti S., IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007

potestà in capo a ciascun genitore, per i periodi di permanenza dei figli presso l’uno o l’altro dei due.³⁷

In situazioni altamente conflittuali tra genitori, può verificarsi l’ipotesi del ricorso all’istituto della mediazione familiare, il cui obiettivo è quello della cosiddetta gestione del conflitto familiare, affinché i provvedimenti del giudice e la loro attuazione, possano avvenire in una dimensione di dialogo tra i genitori e di effettiva condivisione della genitorialità, che consenta ai figli un passaggio meno doloroso e traumatico dalla unità familiare alla sua disgregazione.³⁸ In questa prospettiva, il nuovo articolo 155 sexsies, comma 2, c.c. prevede che il giudice «qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, possa rinviare l’adozione dei provvedimenti, di cui all’articolo 155, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo». Il mediatore non ha l’obbligo di fornire al giudice una relazione, così come accade nel caso di un consulente tecnico d’ufficio, al fine di evitare che un eventuale giudizio del mediatore possa in qualche modo condizionare il giudizio del giudice.

L’aspetto più innovativo della recente riforma è ritenuto il rapporto tra affidamento e potestà comune, infatti, il sistema previgente prevedeva la titolarità della potestà in capo ad entrambi i genitori, ma l’esercizio della stessa in capo al solo genitore affidatario. A ben vedere, la regola trovava già allora significative attenuazioni, da un lato nella necessità di concordare le decisioni di maggiore interesse per i figli, dall’altro nei poteri di vigilanza e controllo in capo al genitore non affidatario, compreso quello di ricorrere al giudice contro decisioni assunte dall’altro ritenute pregiudizievoli all’interesse dei figli stessi.³⁹

Oggi, l’articolo 155, comma 3, c.c. stabilisce che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente».

Secondo una prima tesi l’articolo 155 comma 3 c.c. si applica sia all’affidamento condiviso sia all’affidamento esclusivo; secondo una tesi opposta, invece, nel caso di affidamento esclusivo l’esercizio della potestà spetterebbe al solo genitore affidatario. Secondo la tesi intermedia, nell’affidamento esclusivo, di regola, l’esercizio della potestà spetterebbe ad entrambi i genitori salvo che il giudice, in casi particolari caratterizzati dal rischio di un

³⁷ ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma

³⁸ Patti S., IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007

³⁹ ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma

concreto pregiudizio per il minore, disponga l’esercizio esclusivo della potestà in capo al solo genitore affidatario.⁴⁰

Accogliendo la prima tesi diverrebbe difficile distinguere, sotto il profilo dei rispettivi contenuti, le due modalità di affidamento che finirebbero sostanzialmente per coincidere, di conseguenza, si è avanzata la proposta di intendere la disposizioni di cui all’articolo 155, comma 3, c.c. come riferita alla sola ipotesi in cui sia disposto l’affidamento condiviso, restando quello esclusivo modellato sulla disciplina previgente.⁴¹ La riforma recata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, mette fine al dibattito, recando distinte discipline dell’esercizio della responsabilità genitoriale a seconda della forma di affidamento, con ciò suffragando l’orientamento che desumeva la sovrapponibilità tra le due categorie. Segnatamente, nel caso di affidamento condiviso, modello legislativamente privilegiato sub artt. 337 ter, comma 2, c.c. e 337 quater, comma 1, c.c., ciascun genitore conserva le prerogative sottese alla cura e all’educazione dei figli, in armonia con l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale; a mutare sono le relative modalità di esercizio, non essendo più necessaria una costante “codecisione”. Sarà il giudice, propriamente, a distribuire a ciascun genitore le rispettive funzioni, in seno al provvedimento recante l’affidamento della prole, tenendo conto degli eventuali accordi accorsi tra i medesimi genitori. In un siffatto contesto, le prescrizioni ex art.337 ter, comma 3, quarto periodo, c.c., a mente della quale il giudice può stabilire un esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane, è stata letta quale “norma di chiusura”, implicando, infatti, un esercizio disgiunto, ammette l’applicabilità dell’affidamento condiviso anche nelle ipotesi di impossibilità, da parte dei genitori, di raggiungere un accordo anche intorno agli affari quotidiani. Per quanto concerne l’affidamento esclusivo, modello residuale, esso consiste propriamente nell’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale ad uno solo de genitori che si atterrà alle condizioni dettate in sede giudiziale. Al genitore non affidatario spetterà un generale potere di controllo sulle scelte operate dall’altro, con il dovere di attivare la macchina giudiziale a valle di iniziative che assuma contrarie all’interesse dei figli.⁴²

L’art. 155, comma 4, c.c. stabilisce che <<salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito >>, a tal proposito la Suprema Corte⁴³ ha affermato che l’affidamento condiviso è fondato sull’esclusivo interesse del minore e attiene alla sua qualità di vita, ma non può

⁴⁰ Patti S., IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007

⁴¹ ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma

⁴² Cevolani N., *Le decisioni di maggior interesse in regime di affidamento condiviso: un caso di arretramento della diarchia genitoriale*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017

⁴³ Cass, Sez I, 18 agosto 2006, n. 18187

comportare necessariamente, in ordine al mantenimento dei figli, un pari obbligo patrimoniale a carico dei genitori, nel senso che dall’affidamento debba discendere l’obbligo per ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli.⁴⁴

L’affidamento condiviso è poi del tutto compatibile con il collocamento prevalente della prole presso uno dei genitori, al quale, al fine di assicurare stabilità dell’habitat domestico e continuità nelle abitudini di vita, dovrà essere disposta, di regola, l’assegnazione della casa familiare come disciplinato dall’articolo 155 quater c.c. . Dell’assegnazione della casa familiare il giudice dovrà tener conto in sede di determinazione del contributo dovuto dal coniuge non affidatario dei figli, nonché dell’eventuale contributo di mantenimento dovuto dall’uno in favore dell’altro coniuge. L’articolo 155 sexies c.c. stabilisce che, prima dell’emanazione dei provvedimenti nei riguardi dei figli, il giudice <<dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento>>, va detto però che, tenuto conto del fatto che l’audizione da parte del giudice comporta pur sempre un turbamento della serenità affettiva del minore, appare preferibile l’interpretazione secondo cui l’audizione debba essere disposta soltanto quando sia funzionale, per la migliore tutela del figlio, alla più approfondita comprensione delle sue relazioni con ciascuno dei genitori.

I genitori possono rivolgersi al giudice in presenza di controversie in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento e qualora il giudice verifichi la consumazione di gravi inadempienze, o il compimento di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore ed ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria.⁴⁵

La giurisprudenza e il processo sono ovviamente indispensabili in situazioni altrimenti non componibili, ma per loro natura non possono considerarsi idonei a intervenire sulle radici profonde del conflitto che emerge dalla crisi della famiglia, così come sono strutturalmente inadeguati per disciplinare in ogni suo aspetto il futuro di una relazione in crisi. Sarà allora necessario che il provvedimento adotti ogni più opportuna statuizione,

⁴⁴ Patti S., IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007

⁴⁵ Patti S., IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007

affinché i futuri comportamenti delle parti si conformino per quanto possibile alle prescrizioni individuate dal Tribunale come rispondenti all’interesse del minore.⁴⁶

⁴⁶ Danovi F., *Il coordinatore genitoriale: una nuova risorsa nella crisi della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017

Conclusioni

Le questioni sin qui esaminate non esauriscono quelle che si agitano attualmente nel campo dell’adozione e dell’affidamento, ma sembrano essere le più significative.

La legislazione vigente ha ormai mezzo secolo di vita, ed è giusto verificare i mutamenti che si registrano, non solo dal punto di vista dello stretto diritto positivo, ma anche da un punto di vista socio-culturale.

Del resto, il compito del legislatore, come di coloro che interpretano ed applicano la legge, è quello di prendere atto delle fattispecie possibili e di collocarle nell’ambito dello schema normativo fornito. In questo compito non si può prescindere dal dare adeguata collocazione a situazioni che si verificano e che coinvolgono la persona umana, soprattutto laddove tale persona sia il minore, ovvero una persona ancora in formazione. Diversamente, il minore rimarrebbe senza tutela e sottoposto al rischio di gravi pregiudizi, realizzandosi così un’ipotesi inversa, oltre che inaccettabile, rispetto a quella che afferma il superiore interesse del minore.

All’articolo 3 della Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo si afferma: “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere la considerazione preminente”.

Allora, alla luce dei mutamenti socio-culturali avvenuti negli ultimi decenni e delle sollecitazioni derivanti dagli strumenti internazionali è apparsa come evidente la necessità di aggiornare la nostra normativa sull’adozione e sull’affidamento dei minori nella crisi di coppia.

Tra giuristi e non giuristi si discute spesso di omogenitorialità e il rischio che si corre è che questo concetto venga affrontato solo nell’ottica del desiderio di genitorialità degli adulti omosessuali – sia nel creare ex novo rapporti di filiazione giuridicamente rilevanti, sia nell’ottenere il riconoscimento giuridico di rapporti di filiazione già esistenti.

Infatti, più che su tale aspetto, il quale pure merita una seria ed approfondita riflessione alla luce del «paradigma antidiscriminatorio», è sul principio del preminente interesse del minore nell’ambito dell’adozione in coppie omosessuali, che bisogna interrogarsi, ovvero, sul diritto dei bambini (già) nati e accuditi in contesti di convivenze omosessuali ad ottenere il riconoscimento e la tutela dei propri rapporti familiari alle stesse condizioni dei bambini accuditi in contesti di convivenze eterosessuali.

In qualunque modo e luogo un rapporto genitoriale venga costituito, esso, se effettivo, tendenzialmente fa sorgere una «vita familiare» rilevante ex art. 8 Cedu, con la conseguenza che – secondo gli insegnamenti della Corte di Strasburgo – le esigenze di riconoscimento e

protezione giuridica della famiglia non possono essere ignorate. Ciononostante, il diritto positivo italiano, ad oggi, non definisce né regola (ancora) i rapporti omogenitoriali.

La suddetta lacuna impone ai giudici di ricorrere ai principi generali e a quella giurisprudenza che, ad ogni livello, rende tali principi strumenti di protezione dei diritti fondamentali. Ci si riferisce, evidentemente, non solo ai principi costituzionali ma anche a quelli extranazionali, tra i quali in primis: il diritto rispetto della vita privata e familiare; il divieto di discriminazioni basate sul sesso, sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale; il principio della libera circolazione degli status familiari; il principio del preminente interesse del minore.

Il ricorso a detti principi in materia di omogenitorialità si è dimostrato, nell’ultimo decennio, molto fruttuoso, però, sarebbe comunque da privilegiare il percorso ermeneutico rappresentato sulla base di una chiara ed esplicita volontà legislativa, essendo il tema eticamente sensibile per lasciarne la soluzione alla sola via giurisprudenziale.

Per quanto riguarda l’affidamento esclusivo è emerso che, pur essendo un rimedio residuale, esso riveste, altresì, un ruolo di estremo rilievo nella disciplina della crisi delle convivenze; e ciò in quanto il canone generale espresso dal diritto alla bigenitorialità non è da intendersi come esclusivo e tassativo rinvio all’affidamento condiviso.

Il preminente interesse del minore, infatti, non è quello di avere comunque entrambe le figure genitoriali, bensì, quello di vedersi garantita una possibilità di crescita sana ed armonica sia a livello fisico sia a livello psichico. Si pensi alle situazioni di abuso sulla persona del minore, ovvero di accesa conflittualità nei rapporti endofamiliari che possano avere sulla psiche in via di sviluppo del minore un impatto dirompente, tale da rendere assolutamente sconsigliabile il mantenere rapporti con entrambi i genitori.

Anche dinanzi a questo delicato problema della individuazione delle ipotesi, al ricorrere delle quali deve essere disposto l’affidamento esclusivo, il legislatore non dà soluzione fornendo una previsione generica ed elastica e rimettendo la soluzione del problema alla sensibilità dell’interprete.

Un tal meccanismo si presta a divergenze e incertezze per risolvere le quali, in attesa di un intervento del legislatore, bisogna far ricorso ai principi che si affermano nell’ambito della tutela minorile e del diritto di famiglia.

Questo significa che esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, diritto del minore a conservare rapporti significativi con i parenti più stretti, contribuzione diretta di ciascun genitore al mantenimento del figlio ma, soprattutto, attenzione alla qualità del rapporto genitore-figlio diventano i nuovi pilastri dell’affidamento. Infatti, se da un lato la volontà dei singoli inizia ad acquistare ampio rilievo e discrezionalità nella costruzione e nel

contenuto di modelli familiari alternativi a quello coniugale, dall’altro lato tende a subire una notevole compressione in ordine alla costituzione e gestione del rapporto di filiazione in quanto il figlio diviene il nuovo protagonista dei rapporti familiari.

Tutto il sistema legislativo è dunque ormai orientato ad avere maggiore attenzione per la cura della persona del soggetto debole e solo in via strettamente subordinata ad aver cura del suo patrimonio.

Il diritto dei minori, quindi, non si definisce più come quello che si premura di proteggere il minore dai rischi di atti negoziali pregiudizievoli, né come quello che considera esclusivamente il comportamento che gli adulti devono assumere verso i fanciulli, ma come situazione giuridica complessa, fondata sui reali bisogni e sulle concrete esigenze di una individualità in evoluzione che aspira legittimamente all’autonomia e alla libertà.

L’auspicio è che la regola del superiore interesse del minore possa trovare una sua concreta definizione così da prevenire il rischio che non venga riconosciuta là dove sia necessaria o, al contrario, si protenda oltre le situazioni possibili.

Il nostro sistema, sullo stato e sulle condizioni di bambini e adolescenti, richiama costantemente il concetto di “interesse del minore” che, in mancanza di ulteriori specificazioni normative, deve essere “riempito” mediante l’interpretazione discrezionale del giudice. Quest’ultimo può attingere a strumenti metagiuridici tratti dalle scienze umane, in particolare dalla psicologia, dalle scienze pediatriche o dalla sociologia, o da dati di esperienza che possono arricchire la comprensione della condizione del fanciullo. Con riferimento all’interesse del minore, la previsione normativa generale richiede che il giudice tenga conto non di un concetto astratto, riferito ai minori come categoria, bensì del concreto interesse di quel bambino, inteso come persona, con una sua vicenda esistenziale unica e irripetibile, in un determinato contesto familiare, sociale ed economico che suggerisca la soluzione migliore per lui.

Il tema di fondo è chiarire come l’ordinamento garantisca la certezza del diritto dinanzi alle ipotesi di adozione in coppie omosessuali e di affidamento monogenitoriale.

Antonella Taddeo

Sapienza Università di Roma.

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Anno accademico 2017/2018

Tesi di Laurea: **Gli istituti dell’Adozione e dell’Affidamento dei minori nelle speciali forme dell’Adozione in coppie omosessuali e dell’Affidamento esclusivo.**

Relatore: Chiar.mo Prof. Andrea Di Porto

Bibliografia

- ❖ Achille D., *Irrecuperabilità delle capacità genitoriali e stato di adottabilità del minore*, in Bianca C.M., (a cura di) *Filiazione, commento al decreto attuativo*, Giuffrè Editore, Milano, 2014
- ❖ Anceschi A., *Rapporti tra genitori e figli*, in *Il diritto privato oggi*, serie a cura di Cendon P., Giuffrè Editore, Milano, 2014
- ❖ Andreola E., *Dieta vegana per il figlio, tra interesse per il minore e responsabilità genitoriale*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017
- ❖ Arceri A., *Il contenuto dell’affidamento esclusivo ed il potere del giudice di conformazione della responsabilità genitoriale*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2016
- ❖ Arceri A., *Unioni civili, convivenze, filiazione*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2016
- ❖ Azzariti G., Battaglini E., Santoro-Passarelli F. (diretto da), *ENCICLOPEDIA FORENSE*, vol.1, Dr. Francesco Vallardi Editrice, 1958
- ❖ Ballarani G., *Potestà genitoriale e interesse del minore: l’affidamento condiviso, esclusivo e mutamenti*, in *L’affidamento condiviso*, a cura di Patti-Rossi Carleo, Milano, 2006
- ❖ Barba V., *Unione civile e adozione*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017
- ❖ Baruffi M. C., *Co-genitorialità same sex e minori nati con maternità surrogata*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017
- ❖ Bessone M., Alpa G., D’Angelo A., Ferrando G., Spallarossa M. R., *La famiglia nel nuovo diritto*, Zanichelli Editore, Bologna, 2002
- ❖ v. Bianca C.M., <<Commento sub art. 1 >>, in *Commentario alla l. 28 marzo 2001, n. 149*, (a cura di) C.M. Bianca e L. Rossi Carleo, *N leggi civ. comm.*, 2002

- ❖ Bianca C.M., *La nuova legge sull’adozione*, l.4 maggio 1983, n. 184, Padova, 1985
- ❖ Bianca C.M., *La riforma della filiazione*, CEDAM, 2015
- ❖ Bianca C.M., *Le unioni civili e le convivenze*, Giappichelli G. Editore, Torino, 2017
- ❖ Bilotti E., *l’adozione del figlio del convivente. a milano prosegue il confronto tra i giudici di merito*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017
- ❖ Bonilini G., *Manuale di diritto di famiglia*, Milano, 2014
- ❖ Bocchini F., *Diritto di famiglia, Le grandi questioni*, Giappichelli G. Editore, Torino, 2013
- ❖ Bottino M., Danna D., *La gaia famiglia, che cos’è l’omogenitorialità?*, Asterios Editore, Trieste, 2005
- ❖ Buffone G., Gattuso M., Winkler M.M., *Le nuove leggi civili. Unione civile e convivenza*, Giuffrè Editore, Milano, 2017
- ❖ Calasso F. (diretto da), *ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO*, vol.1, Giuffrè Editore, 1958
- ❖ Camponeto G., Rossi S., Rossi V., *La tutela giuridica del minore, diritto sostanziale e processuale*, CEDAM, 2005
- ❖ Carrano R., Ponzani M., *L’adozione del minore da parte del convivente omosessuale tra interesse del minore e riconoscimento giuridico delle famiglie omogenitoriali*, in *Il diritto di famiglia e delle persone* Delfino A. (diretto da), Giuffrè editore, 2014.
- ❖ Cassano G., *Il minore nel conflitto genitoriale, Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle Unioni Civili*, Giuffrè Editore, Milano, 2016
- ❖ Cassano G., *La famiglia dopo le riforme*, Giuffrè Editore, Milano, 2015

- ❖Cecchella C., Cianciolo V., Lupoi M. A., Mazzotta V., *Unioni civili e convivenza, guida commentata alla legge n. 76/2016*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016
- ❖Cendon P. (diretto da), *COMMENTARIO AL CODICE CIVILE*, Giuffrè Editore, Milano, 2009
- ❖Cendon P., *I bambini e i loro diritti*, Il Mulino Editore, Milano, 1991
- ❖Cevolani N., *Le decisioni di maggior interesse in regime di affidamento condiviso: un caso di arretramento della diarchia genitoriale*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017
- ❖Chiaravallotti S., Spadano G., *L’interesse del minore nella mediazione familiare*, in *Il diritto privato oggi*, serie a cura di Cendon P., Giuffrè Editore, Milano, 2012
- ❖Chindemi D., Leonardi A., *Mantenimento del coniuge e dei figli nella separazione e nel divorzio*, Giuffrè Editore, Milano, 2016
- ❖Codoret A., *Genitori come gli altri, Omosessualità e genitorialità*, traduzione di Federico Leoni, Feltrinelli Editore, Milano, 2008
- ❖Contiero G., *L’affidamento dei minori*, Giuffrè editore, Milano, 2014
- ❖Cottatellucci C., *Diritto di famiglia e minorile, istituti e questioni aperte*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016
- ❖D’Amelio M. (diretto da), *NUOVO DIGESTO ITALIANO*, Unione tipografico editrice, Torino, 1937
- ❖Danovi F., *Il coordinatore genitoriale: una nuova risorsa nella crisi della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017
- ❖Davì A., *L’adozione nel diritto internazionale privato italiano*, Giuffrè Editore, Milano, 1981

- ❖ Dogliotti M., *Adozione di maggiorenni e minori*, in Commentario Codice Civile, a cura di Schlesinger P., Giuffrè Editore, Milano, 2002
- ❖ Dogliotti M., *Affidamento condiviso e diritti dei minori*, Legge 8 febbraio 2006 n 54, Giappichelli, Torino, 2008
- ❖ *ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI*, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma
- ❖ Fasano A., Gassani G.E., *La tutela del convivente dopo la legge sulle unioni civili*, Giuffrè Editore, Milano, 2016
- ❖ Ferrando G., (a cura di) *Il nuovo diritto di famiglia. Vol III, Filiazione e adozione*, Bologna, Zanichelli Editore, 2007
- ❖ Finocchiaro A., Finocchiaro M., *Adozione e affidamento dei minori, Commento alla nuova disciplina (l.28 marzo 2001, n. 149 e d.l. 24 aprile 2001, n.150)*, Milano, Giuffrè editore, 2001
- ❖ Ferrari F., *La famiglia inattesa, i genitori omosessuali e i loro figli*, Mimesis edizioni, Milano 2015
- ❖ Garbellotti M., Rossi M. C., *Madri e padri sociali tra passato e presente, per una storia dell’adozione*, Viella Editore, Roma, 2016
- ❖ Gelli R., *L’affidamento condiviso presupposti e risvolti applicativi*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017
- ❖ Gullotta G., Cavedon A., Liberatore M., *La sindrome da alienazione parentale, Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell’altro genitore*, Milano, 2008
- ❖ Longo F., *Le “due madri” e il rapporto biologico*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2018
- ❖ Macrillò A., *I diritti del minore e la tutela Giurisdizionale, Curatela, Tutela, Affidamento, Difesa*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015
- ❖ Napolitano L., *L’affidamento dei minori e nei giudizi di separazione e divorzio*, Torino, 2006

Abstract Tesi di Laurea di Antonella Taddeo
“Gli istituti dell’Adozione e dell’Affidamento dei minori nelle speciali forme dell’Adozione in coppie omosessuali e dell’Affidamento esclusivo”

- ❖ Moro C. A., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli editore, Bologna, 2014
- ❖ Azara A., Eula E. (diretto da), *NUOVISSIMO DIGESTO ITALIANO*, Vol I, Editrice Torinese, 1957
- ❖ D’Amelio M. (diretto da), *NUOVO DIGESTO ITALIANO*, Unione tipografico editrice, Torino, 1937
- ❖ Paladino, *L’affidamento condiviso dei figli*, Torino, 200
- ❖ Palazzo A., *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di Cicu A., Messineo F., Giuffrè Editore, Milano, 2013
- ❖ Patti S., *IL DIRITTO ENCICLOPEDIA GIURIDICA*, Vol.1, Pirola, Il Sole 24 Ore, 2007
- ❖ Pat S. ti – L. Rosi Carleo, *L’affidamento condiviso*, Milano, 2006
- ❖ Perrino S. P., *Brevi note sul riconoscimento di sentenza straniera di adozione in favore di coppia dello stesso sesso*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017
- ❖ Pino G., *Teoria analitica del diritto I, la norma giuridica*, Edizioni ETS, 2016
- ❖ Sgreccia E., Tarantino A. (diretto da), *ENCICLOPEDIA DI BIOETICA E SCIENZA GIURIDICA*, vol.1, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009
- ❖ Ruo M. G., *A proposito di omogenitorialità, spunti, appunti, contrappunti*, Key Editore, Vicalvi, 2016
- ❖ Rossi M. C., Garbellotti M., Pellegrini M., *Figli di elezione, Adozione e affidamento dall’età antica all’età moderna*, Roma, Carocci editore, 2014
- ❖ Russo D., *L’interesse del minore tra affidamento e responsabilità genitoriale*, in *Famiglia e diritto*, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2017

- ❖ Ruscello F., *Diritto alla famiglia e minori senza famiglia*, in *Racc. Univ. Verona-Fac. Giurisprudenza*, CEDAM, 2005
- ❖ Ruscello F., *La tutela del minore nella crisi coniugale*, in *Il diritto privato oggi*, serie a cura di Cendon P., Giuffrè Editore, Milano, 2002
- ❖ Sacco R. (diretto da), *DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE*, 4^o edizione, UTET, Torino
- ❖ Sassi A. Scaglione F. Stefanelli S., *Le persone e la famiglia, La filiazione e i minori*, *Trattato di Dir. Civ., III*, a cura di Sacco R., San Giuliano Milanese, Utet giuridica, 2015
- ❖ Sciancalepore G., *Minori e diritti fondamentali*, Milano, 2006,
- ❖ Schlesinger P. (a cura di), *Famiglia e diritto, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Milano, IPSOA, 2017
- ❖ Stanislao P. (diretto da), Mancini, *ENCICLOPEDIA GIURIDICA ITALIANA, della scienza, della legislazione e della giurisprudenza*, Leonardo Vallardi Editore, Milano, 1892
- ❖ Saulle M., *La Convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1994
- ❖ Schuster A., *Omogenitorialità, filiazione, orientamento sessuale e diritto*, Mimesis Editore, Milano-Udine, 2011
- ❖ Sesta M. (diretto da), *CODICE DELLA FAMIGLIA*, Tomo 1, Giuffrè Editore, Milano, 2007
- ❖ Sesta M. (diretto da), *MANUALE DI DIRITTO DI FAMIGLIA*, Cedam Editore, Padova, 2013
- ❖ Stefanelli S., *Status, discendenza ed affettività nella filiazione omogenitoriale*, in *Famiglia e diritto, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Milano, IPSOA, 2017
- ❖ Tommaseo F., *Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali*, in *Famiglia e diritto, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Milano, IPSOA, 2006,
- ❖ Tommaseo F., *Sui profili processuali della crisi della famiglia*, in *Famiglia e diritto, mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Milano, IPSOA, 2017